

REPERTORIO N. *27588*RACCOLTA N. *19216*

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione di Volontariato denominata:

Associazione Fondo di Solidarietà Permanente

"Cuore e mani aperte verso chi soffre"

(O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
di diritto)

con sede in Lecce

(in esenzione da imposta di bollo)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di agosto

(1 agosto 2019)

in Lecce presso l'Aula Riunioni della Direzione Sanitaria P.O.

Vito Fazzi di Lecce - piano rialzato, ove richiesto, alle ore

18,30 (ore diciotto e minuti trenta)

Innanzi a me Dr. Cesare FRANCO, Notaio in Lecce ed iscritto

nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, senza assistenza di

testimoni perchè non richiesti da me Notaio nè dall'infra-

scritto comparente,

E' COMPARSO IL SIGNOR:

- Sac. **MATTIA Giovanni**, nato a Surbo (LE) il 10 maggio 1971,

il quale mi dichiara di intervenire al presente verbale non in

proprio, ma nella esclusiva qualità di Presidente del Consi-

glio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione di

Volontariato non riconosciuta denominata "Associazione Fondo

di Solidarietà Permanente "Cuore e Mani Aperte verso chi

soffre" con sede in Lecce, Viale Giuseppe Moscati n. 1, ove

domicilia per la carica, iscritta nel Registro Generale delle

Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Puglia con il

n. 771 / 07 , codice fiscale 93060270753. _____

Della identità personale di esso comparante io Notaio sono

certo.

Il medesimo, nella citata sua qualità, mi dichiara di avere

convocato in questo giorno, luogo e per le ore 18,00 (ore

diciotto e minuti zero) l'assemblea straordinaria della pre-

detta associazione, nei modi e termini di cui all'articolo 9

(nove) del vigente Statuto associativo ossia con avviso in-

viato con mezzo telematico tramite p.e.c. (posta elettronica

certificata) _____ a tutti i soci ed _____

ai componenti del medesimo Consiglio, in unica convocazione,

ciò al fine di discutere e deliberare sugli argomenti di cui

al seguente

ORDINE DL GIORNO:

- Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni, anche

non inderogabili, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (co-

dice del Terzo Settore) e adozione di un nuovo Statuto so-

ciale;

- modifica della denominazione dell'Associazione;

- varie ed eventuali.

Pertanto, invita me Notaio a far constare da pubblico verbale

le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 11 (undici) dello Statuto Associativo assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente Sig. **MATTIA Giovanni**, il quale, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, fa constatare che:

per il Consiglio Direttivo sono presenti i sigg.ri:

-- esso comparente Sac. **MATTIA Giovanni**, sopra generalizzato,

quale **Presidente**;

-- **Russo Franco**, Vice-Presidente;

-- **Montinaro Mauro**, Consigliere e Segretario;

-- **De Santis Suor Lucia**, Consigliere e Tesoriere;

-- è assente giustificato il sig. **DI VITA Ignazio**, Consigliere

sono presenti in proprio e per delega numero *sessantasei*

soci secondo la lista delle presenze e delle deleghe che esso

comparente mi consegna ed io Notaio allego al presente verbale

sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale,

omessane la lettura per dispensa del comparente che dichiara

di averne piena ed esatta conoscenza e previa sottoscrizione

del comparente stesso e di me Notaio ed in particolare un

numero di *65 (sessantasei)* soci presenti e rappre-

sentati su un totale di *73 (settantatré)* — soci at-

tualmente iscritti ed aventi diritto al voto. ⁽⁴⁾

Il Presidente quindi, verificate le presenze dei soci e dei componenti l'organo sociale predetto, nonchè la regolarità delle deleghe, che dichiara conservarsi negli atti della Associazione, dichiara validamente costituita ed atta a deliberare la presente assemblea, sussistendone i quorum costitutivo e deliberativo a norma di legge ed in forza del vigente Statuto sociale.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai soci la necessità che si provveda ad adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni, anche non inderogabili, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e propone pertanto all'assemblea di adottare un nuovo Statuto Sociale, composto da numero 20 (venti) articoli, le cui norme sostituiranno integralmente quelle contenute nell'attuale testo vigente, con la precisazione che l'oggetto sociale viene ampliato e rimodulato in alcune sue parti mentre rimarrebbe immutata la sede legale attuale.

Quindi, il Presidente sottopone all'attenzione degli associati presenti il proposto testo del nuovo Statuto Sociale, che dichiara essere stato già messo a disposizione per la visione e l'esame da parte di tutti i soci e chiede a me Notaio di darne lettura, ciò a cui io Notaio aderisco e do lettura del proposto Statuto composto come detto da numero 20 (venti)

articoli.

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone la necessità di modificare la denominazione dell'associazione da quella attuale ad una nuova che propone nella seguente: "ASSOCIAZIONE CUORE E MANI APERTE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", modifica statutaria che sarà contenuta nel testo del nuovo art. 1 (uno) dell'adottando statuto associativo inerente la denominazione. _____

Quindi il comparente mi da atto che, dopo esauriente discussione su quanto esposto e sul testo del nuovo statuto di cui è stata data lettura come sopra da me Notaio, l'Assemblea, udite e fatte proprie le proposte del Presidente, all'unanimità e per appello nominale, *anche in attesa di nuovo,* _____

DELIBERA:

A) - di approvare il nuovo testo dello Statuto Associativo le cui norme sostituiranno integralmente quelle contenute nell'attuale testo vigente, dando atto che l'oggetto sociale viene ampliato e rimodulato in alcune sue parti mentre rimane

immutata la sede legale attuale, Statuto che d'ora innanzi
sarà composto in totale da n. 20 (venti) articoli;

B) - di modificare la denominazione dell'associazione da
quella attuale ad una nuova e precisamente nella seguente:
"ASSOCIAZIONE CUORE E MANI APERTE - ORGANIZZAZIONE DI VOLON-
TARIATO";

C) - di delegare al Consiglio Direttivo ogni adempimento ne-
cessario a dare legale esecuzione alle sopra prese delibera-
zioni e di autorizzare la comunicazione del presente atto al
Comune di Lecce od altro ufficio competente per le necessarie
pubblicità di legge.

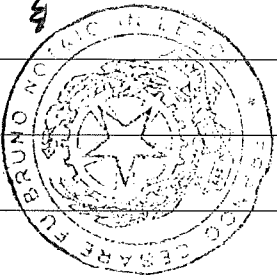
Infine, il Presidente mi consegna il testo dello nuovo Statuto
associativo composto in totale da numero 20 (venti) articoli,
che, dopo integrale lettura da me Notaio datane al comparente
ed ai presenti come sopra detto, si allega al presente verbale
sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale
previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio.

Le spese del presente verbale e conseguenti sono poste a ca-
rico dell'Associazione.

Il Presidente mi dichiara che *non vi è alcun intervento*
da parte dei presenti da verbalizzare, onde per cui
esso Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,17.

(con l'assistenza e aiuti: dicionarie).

Il comparente invoca per il presente atto l'esenzione in modo
assoluto dall'imposta di bollo a norma dell'art. 82 comma 5



Sp. Nottaro
Heetna

Heetna

Pagina 4/nativa, riprendo, ripro (+), adde: "precisando al riguardo il Presidente che gli eletti 65 (sessantacinque) soci, 38 (trentotto) sono personalmente presenti; e 27 (ventisette) hanno conferito delega a taluni dei presenti, come da specifici elenchi entrambi allegati, come sopra, sotto la lettera "A".

Una partella, nessuna parola annullata, l'uso, e l'approvazione
e sottoscritta in una con il presente verbale -

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho per
intero letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo
approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 19,20 (qu-

gliamoro e minuti venti) -

Si contiene in due fogli scritti con inchiostro indelebile
parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e parte
di mio pugno, di cui si sono occupate le prime sette pagine
per intero e quanto della presente ottava, oltre le firme.

Giovanni Rattini
G. Rattini



ANAGAZO "B"
 NN. 27588/14214

-----S T A T U T O -----

-----dell'Associazione denominata:-----

-----"ASSOCIAZIONE CUORE E MANI APERTE - ORGANIZZAZIONE DI -----

-----VOLONTARIATO"-----

-----Art. 1 Costituzione-----

1.1 È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: **"Associazione Cuore e Mani Aperte - Organizzazione di Volontariato"**, in conformità al dettato dell'art. 32 e ss. del d.lgs. 117/2017.-----

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.-----

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica e senza scopo di lucro, regolata dalle norme del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente Statuto.-----

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, a sensi di legge.-----

-----Art. 2 Sede e durata-----

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Lecce, nella CASA DI ACCOGLIENZA "SANTA CATERINA LABOURE'" presso il Presidio Ospedaliero "V. Fazzi" viale Moscati n. 1 e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.-----

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.-----

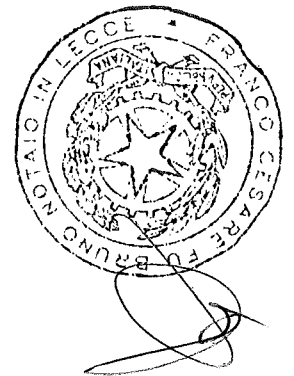
2.3 La durata dell'associazione è illimitata.-----

-----Art. 3 Oggetto e scopo-----

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, operando con spirito di carità cristiana in tutte le situazioni di disagio sociale, fisico e psicologico nei campi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lett. a), c), d), i), q) e u).-----

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri Enti pubblici e privati e reti associative di cui condivide finalità e metodi.-----

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge in via esclusiva o principale e prevalentemente in



Lettris

Giovanni

favore di terzi, in particolare persone svantaggiate in ragione di condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) Attività sociali e socio-sanitarie-----

- Volontariato ospedaliero;-----
- Istituzione e gestione di centro per l'accoglienza di parenti di degenti che abitano lontano dal presidio;-----
- Realizzazione e gestione di un centro ascolto all'interno del presidio per venire incontro a tutte le povertà e le situazioni di disagio presenti sia all'interno del presidio che sul territorio.-----
- Trasporti in ambulanza di minori e, in casi eccezionali, valutati tenuto conto dello stato di bisogno socio-economico, anche di adulti in situazione di malattia per le quali non possono ricevere adeguate cure nel luogo di residenza;-----
- Istituzione di centri diurni a carattere socio-educativo - culturale;-----
- Istituzione di centri di accoglienza residenziali e/o semiresidenziali in cui accogliere con spirito di carità cristiana quelle persone che per disparati motivi versino in stato di bisogno non solo economico;-----
- Realizzazione di laboratori per l'integrazione in ambito lavorativo delle persone diversamente abili o disagiate;-----
- Collaborazione e aiuti, attraverso il reperimento dei fondi, a organismi che agiscono in realtà anche internazionali in stato di estremo bisogno (Ong, Missioni Cattoliche, adozioni a distanza e quant'altro);-----
- Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice; -----

b) Attività culturali-----

Convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, mostre scientifiche, concerti e spettacoli teatrali di vario tipo, spettacoli di strada, studio e ricerca in ambito sociale e sanitario in particolare sulla clown-terapia e terapie similari al fine di approfondire l'aspetto psicologico nei processi di guarigione, creazione di banche dati.-----

c) Iniziative ricreative-----

Momenti di svago e di divertimento, intrattenimento per anziani, bambini, giovani e adolescenti, disabili, pranzi sociali, feste di vario tipo, con particolare attenzione agli ambienti ospedalieri e comunitari, anche realizzazione di ludoteche all'interno del presidio, ludobus, autovettura o furgoni per trasporto di persone e cose adibiti a ludoteche

itineranti ed ogni altro strumento utile per la tutela e la promozione del diritto al gioco.-----

c) Attività editoriali-----

Pubblicazione di riviste, bollettini, periodici, pubblicazione di atti di convegni e seminari, di studi e ricerche, produzioni di video, cd e filmati.-----

d) Attività di formazione-----

Corsi di formazione e preparazione per operatori sociali, per clown di corsia, animatori di comunità di vario tipo, volontari ospedalieri, operatori di strada, corsi di relazione di aiuto.-----

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.-----

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:-----

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;-----

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;-----

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico - finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;-----

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.-----

3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto



Cipriani Pietro

Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare ed a titolo non esaustivo le seguenti:-----

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;-----
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.-----
- ogni altra tipologia di attività secondaria e strumentale al fine del raggiungimento dello scopo sociale.-----

-----**Art. 4 Patrimonio ed entrate dell'associazione**-----

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:-----

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;-----
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.-----

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:-----

- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;-----
- i contributi dei dipendenti ASL Lecce che aderiscono volontariamente al Fondo di Solidarietà Permanente;-----
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;-----
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;-----
- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.-----

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate e capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

4.5 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di euro 15.000,00 (quindicimila e zero

centesimi) da considerarsi patrimonio indisponibile.-----

4.6 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:-----

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;---
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;-----
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.-----

4.7 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.-----

4.8 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali. -----

4.9 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.-----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.-----

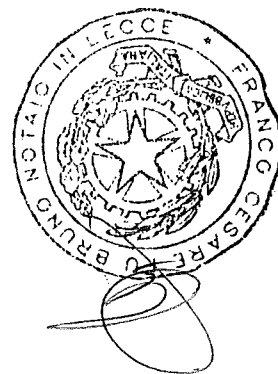
-----Art. 5 Soci-----

5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di volontariato.-----

5.2 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.-----

5.3 L'associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori, secondo la seguente definizione:---

- soci fondatori: quelle persone presenti all'assemblea costitutiva, che non necessitano di rinnovare, attraverso il pagamento della quota, l'iscrizione annua all'Associazione;---
- soci ordinari: le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: le persone, enti o istituzioni che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.-----



Cipriani Patti

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.-----

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.-----

5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.-----

5.7 Non sono previste e sono vietate limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.-----

Diritti ed obblighi degli associati-----

5.8 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, accertati i requisiti richiesti, e di svolgere le attività comunemente concordate. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.-----

5.9 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.-----

5.10 In caso di recesso è escluso agli associati qualsiasi rimborso e diritto sul patrimonio dell'associazione.-----

5.11 Ciascun socio ha diritto di esaminare l'atto costitutivo, lo Statuto ed i libri sociali previa richiesta scritta e motivata da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire attraverso la consultazione presso la sede legale dell'associazione alla presenza del Presidente e del Tesoriere, senza che tale consultazione violi i dati personali tutelati dalla normativa sulla privacy.-----

Per quanto riguarda il libro dell'organo di controllo, se nominato, tale documento sarà richiesto direttamente allo stesso organo e visionato con la presenza di uno dei suoi componenti. -----

Per quanto riguarda invece i verbali del Consiglio Direttivo e di altri organi associativi, potrà essere visionato un estratto in cui si riassume il contenuto generale e le principali decisioni prese durante le sedute.-----

Ammissione, esclusione e recesso-----

5.12 L'ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.-----

5.13 Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda, ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui

all'art. 23 del Codice.-----
 In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.-----

5.14 La perdita della qualità di un associato può aver luogo:-

- per morte;-----
- per esclusione;-----
- per dimissioni;-----
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.-----

5.15 L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamenti contrari agli scopi ed allo spirito dell'associazione o per gravi motivi che saranno valutati dal medesimo Consiglio. L'esclusione è pronunciata dal Presidente ed è comunicata per iscritto al socio escluso con indicazione dei motivi. Avverso all'esclusione può essere proposto ricorso all'assemblea dei soci entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della comunicazione.-

5.16 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 31 ottobre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.-----

5.17 Ogni interessato può rivolgere, entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente, apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito entro 60 giorni dall'istanza ricevuta.-----

-----Art. 6. Organi dell'associazione-----

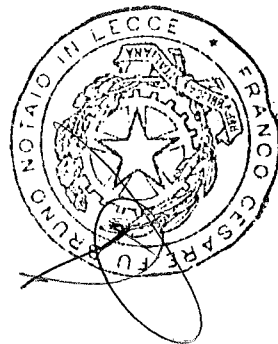
6.1 Sono organi dell'associazione:-----

- l'Assemblea degli associati;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;-----
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, laddove eletto. -----

6.2 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.-----

-----Art. 7 Assemblea-----

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associa-



C. Poverini

tiva.-----

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.-----

7.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.---

7.4 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. -----
Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.-----
La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero consegnata a mano e debitamente controfirmata.-----

7.5 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. -----

7.6 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.-----

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso di particolari esigenze, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.-----

7.7 Ai sensi dell'articolo 21 (ventuno) del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. -----

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.-----

7.8 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:--

a. l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione;-----

b. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;-----

c. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;-----

d. l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi sociali;-----

e. la ratifica delle delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio;-----

f. la delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;-----

g. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.-----

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:-----

a. l'approvazione delle modifiche statutarie;-----

b. la trasformazione, la fusione, la scissione;-----

c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.-----

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.-----

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.-----

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.-----

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.-----

7.15 Solo le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto mentre per le altre si procede normalmente per alzata di mano.-----

-----Art. 8 Consiglio direttivo-----

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.-----

E' composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, compresi il Presidente e il Vice presidente, di cui almeno un Socio Fondatore dell'associazione ed una Suora Figlia della Carità. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dalle organizzazioni di volontariato associate.-----

8.2 Il primo consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. I consiglieri entro 30 giorni dalla loro nomina devono chiedere



[Handwritten signature]

Oporemi detto

l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).-----

8.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.-----

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. -----

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.-----

8.4 Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

8.5 Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.-----

8.6 In particolare è compito del Consiglio Direttivo:-----

a. eleggere, a scrutinio palese, tra i propri componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere ed il segretario;

b. deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;-----

c. predisporre le bozze del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;-----

d. predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;-----

e. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;-----

f. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;-----

g. adempiere agli scopi dell'associazione mediante decisioni attuative;-----

h. fissare la quota annuale;-----

i. curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;-----

l. individuare le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;-----

m. assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;-----

n. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, senza limitazione alcuna, in persona del suo Presidente.-----

8.7 Funzionamento del Direttivo:-----

a. è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei

presenti;-----

b. si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;-----

c. in ogni caso delibera a maggioranza assoluta e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede;-----

d. i componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata al componente decaduto, con indicazione dei motivi; -----

e. delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto su un apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;-----

f. su invito del Presidente, alle riunioni del Direttivo può prendere parte l'esperto il cui parere è ritenuto utile ai fini degli argomenti all'ordine del giorno. La partecipazione di questo terzo ha mera funzione consultiva non vincolante. Egli non gode in nessun caso del diritto di voto.-----

8.8 Elezioni del Consiglio Direttivo.-----

A. Elettorato Attivo: hanno diritto di voto tutti i soci e tutte le componenti della Comunità delle Figlie delle Carità, in quanto espressamente deputate alla gestione della Casa di Accoglienza "Santa Caterina Labourè".-----

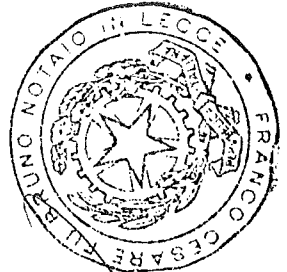
B. Elettorato passivo. Hanno diritto di essere eletti quali membri del Direttivo e sulla base delle proprie candidature personali i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno due anni, oltre ai fondatori e alle Figlie della Carità.-----

C. Modalità di svolgimento delle elezioni. Entro il termine ultimo di scadenza della durata triennale del Consiglio Direttivo dovrà essere convocata la assemblea per le elezioni. Alla convocazione andrà allegato il regolamento elettorale, redatto dal Direttivo, che disciplini modalità e termini di presentazione delle candidature (suddivise in soci fondatori, socie Figlie della Carità e soci ordinari in regola con il pagamento delle quote negli ultimi due esercizi associativi); modalità e termini di presentazione della delega al voto; nonché ogni altra specifica utile al corretto svolgimento delle elezioni.-----

-----**Art. 9 Presidente**-----

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale utili allo svolgimento dell'attività sociale.-----

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle



[Handwritten signature]

Giovanni Petros

direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.-----

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.-----

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di tutta la documentazione prevista dalla legge.-

9.5. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed il suo mandato è contemporaneo a quello del Direttivo.-----

9.6 Compiti del Presidente:-----

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;-----

- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;-----

- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;-----

- assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.-----

-----Art. 10 -----

-----Vice Presidente - Segretario - Tesoriere-----

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.-----

10.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.-----

10.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. L'in-

carico è svolto a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.-----

10.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 10.2.

10.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.-----

10.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.-----

-----Art. 11 Libri dell'Associazione-----

11.1 L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:-----

a. libro degli associati;-----

b. registro dei volontari;-----

c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

d. verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di altri eventuali organi sociali.-----

11.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.-----

-----Art. 12 Organo di controllo e Organo di revisione.-----

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.-----

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito



Approvato

registro. -----

12.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.-----

12.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e vengono eletti dall'assemblea dei soci congiuntamente alle elezioni del Direttivo e decadono alla scadenza del mandato del Direttivo stesso.-----

12.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.-

12.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.-----

12.8 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.-----

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017-----

12.9 Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.-----

-----Art. 13 Bilancio consuntivo e preventivo-----

13.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-----

13.2 Entro il mese di dicembre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.-----

13.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

13.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono

l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.-----

13.5 I bilanci sono formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.-----

13.6 I bilanci dovranno essere depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno per gli enti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, ovvero entro centotanta giorni dal termine dell'esercizio per gli altri, secondo quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs 117/2017.-----

13.7 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.-----

-----**Art. 14 Avanzi di gestione**-----

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.-----

-----**Art. 15 Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio**-----

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.-----

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.-----

-----**Art. 16 Controversie**-----

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi



[Handwritten signature]

Movem' tebis

presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.-----
 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. -----

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.-----

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Lecce.--

-----Art. 17 Foro Competente-----

17.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Lecce.-----

17.2 Per ogni tipologia di controversia si farà riferimento alla legge italiana.-----

-----Art. 18 Regolamenti-----

18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.-----

-----Articolo 19 Volontariato nell'Associazione-----

19.1 L'Ente si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari degli Associati che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio.-----

19.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice. -----

19.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

19.4 Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

19.5 Le disposizioni di cui al Titolo III del Codice non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario

nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.-----

19.6 Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'Ente saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 comma del d.lgs 117/2017, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.-----

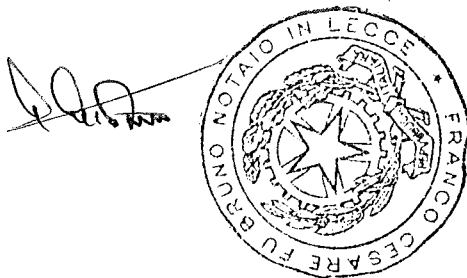
19.7 L'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal Codice. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.-----

19.8 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.-----

-----**Art. 20 Legge applicabile**-----

20.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Organizzazioni di Volontariato e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.-----

Giovanni Pettr



Ricevuta del: 02/08/2019 ora: 19:26:58

Utc: 1564766810587941

Utc_string: 2019-08-02T19:26:50.587941+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 02/08/2019

Ora invio: 19:26:50

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 27588

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 131396349

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRNCSR65R18E506F

Ufficio delle entrate competente:

TVY - Lecce - TVY Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: FRNCSR65R18E506F

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 27588/14214 (del codice fiscale: FRNCSR65R18E506F)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2870 del 02/08/2019

Ai fini della pubblicita' immobiliare il titolo e' stato trasmesso per via telematica

TVY Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Lecce

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	